

Determinazione del reddito di impresa: dal Fisco un alert su possibili anomalie in merito alla rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Dati condivisi per “regolarizzare” con il nuovo ravvedimento

[L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190](#) prevede che con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#) siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, **sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza**. Si tratta di elementi e informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai **ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni**, nonché ai **crediti d'imposta**, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. In attuazione delle citate disposizioni con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2015, Prot. 2015/71472](#) sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, **informazioni riguardanti la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al**

regime naturale di tassazione integrale nell'anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi. Gli elementi e le informazioni (riportate al punto 1.2 nel provvedimento) forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, nelle comunicazioni sono riportate le seguenti informazioni:

- numero identificativo della comunicazione;
- modello di dichiarazione presentato relativo all'anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
- ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione;
- numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
- dati relativi alla dichiarazione **per il periodo d'imposta 2011**, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
- ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

Si ricorda, a tal proposito che istituto del ravvedimento è stato, profondamente rinnovato [dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190,](#) al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo. **Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di**

controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, **salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento** e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del D.P.R. 600/1973. Nel provvedimento sono state altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al testo del provvedimento del 25/05/2015

[Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – \(Pubblicato il 26/05/2015 nel sito dell'Agenzia delle Entrate\)](#)